



REGOLAMENTO DEI CONCORSI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento detta disposizioni riguardanti le modalità delle prove selettive indette da questa Amministrazione per l'accesso per la costituzione di rapporti a tempo determinato.
2. Le norme in esso contenute fanno parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Diamante approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2011.
3. Le selezioni pubbliche per l'accesso dall'esterno verranno espletate secondo modalità per soli titoli, per prove, per prove e titoli, in base a quanto motivatamente indicato nel provvedimento che avvia la procedura di concorso.
4. Per l'accesso alle Cat. B è prevista la sola prova pratico-attitudinale; per l'accesso alla categoria C una sola prova d'esame o la sola valutazione dei titoli; per l'accesso alla categoria D una prova d'esame scritto ed una prova orale, con o senza valutazione dei titoli;
5. Il bando di indizione delle procedure selettive di cui al precedente comma 2, potrà prevedere modalità procedurali semplificate al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità e celerità dell'espletamento.
In particolare il bando di selezione potrà essere formulato ispirandosi ai seguenti principi innovativi:
 - ai fini della convocazione dei candidati, l'individuazione del luogo, del giorno ed ora fissati per la prova o le prove previste o previsione che tutte le comunicazioni avvengano con valore di notifica mediante avvisi pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente;
 - verifica del possesso dei requisiti dichiarati immediatamente prima dell'assunzione;
 - cancellazione dalla graduatoria del candidato che, a seguito della verifica espletata, non sia risultato in possesso dei requisiti

dichiarati;

- preselezione dei candidati mediante ricorso a prove semplificate (test-quiz) inerenti le materie oggetto della successiva selezione.

6. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 3, le procedure selettive saranno regolate dalle disposizioni recate dai seguenti articoli del presente regolamento.

Art. 2 Selezioni

1. La scelta di procedere alla copertura di posti mediante selezioni pubbliche o interne è adottata dalla Giunta Comunale nel provvedimento con il quale viene approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Art. 3 Bando di selezione - Norme generali

1. Il bando di selezione viene adottato con Determinazione del Responsabile individuato in base alla disciplina generale dei concorsi contenuta nel vigente regolamento comunale.
2. Il contenuto del bando, una volta approvato, ha carattere vincolante per l'amministrazione, per i concorrenti, per la commissione giudicatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento concorsuale.
3. Elementi essenziali del bando sono parimenti previsti nella disciplina generale cui si fa integrale rinvio.
4. Nessun limite massimo di età è prescritto per la partecipazione ai concorsi.
5. Eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche del bando devono essere disposte prima della scadenza del termine ultimo per la partecipazione. In tal caso il termine di scadenza deve essere prorogato per un tempo pari a quello già trascorso dal momento dell'apertura a quello di pubblicazione dell'integrazione del bando. Le modifiche ed integrazioni, oltre alla nuova data di scadenza, debbono essere rese note con le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi e debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata, a coloro che al momento della pubblicazione hanno già presentato domanda di partecipazione.
6. Il Bando di selezione, in relazione alla tipologia di selezione ed i posti messi a concorso può individuare – oltre a quelli di cui ai punti seguenti – ulteriori requisiti di selezione che dovranno essere posseduti dai candidati con riferimento al momento di scadenza di presentazione delle domande di concorso (come ad esempio una data esperienza pregressa o una conoscenza specifica).



Art. 4 Bando - Pubblicazione e diffusione

1. Il Bando deve essere:
 - a) pubblicizzato sul sito Internet del Comune;
 - b) pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per almeno 30 gg.;
 - c) **pubblicato con avviso per estratto (contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**

Art. 5 Revoca del bando

1. Il provvedimento di revoca del bando deve essere motivato da esigenze di pubblico interesse e va notificato a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.

Art. 6 Procedura di ammissione

1. La verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge, dalle presenti disposizioni e dal bando per l'ammissione ai concorsi, avviene a cura dell'Ufficio che ha indetto la selezione.
2. Tale verifica viene effettuata per le domande di ammissione al concorso che risultino trasmesse all'Ente entro il termine massimo utile stabilito dal bando di concorso, con l'osservanza delle modalità di cui ai successivi articoli.
3. L'istruttoria deve essere completata possibilmente entro sessanta giorni dal termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande e dei documenti. Nel periodo istruttorio sono compresi i tempi per la eventuale regolarizzazione degli atti da parte dei concorrenti.
4. L'ammissione o l'esclusione dal concorso viene disposta con Determina del Responsabile dell'Ufficio che ha indetto la selezione; in caso di esclusione dal concorso per difetto di requisiti la stessa deve essere debitamente motivata all'interno del predetto atto.

Art. 7 Domanda e documenti per l'ammissione al concorso



1. Per l'ammissione al concorso i concorrenti devono presentare domanda in carta libera ed entro i termini di scadenza del Bando (giorni trenta dalla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica), indirizzata all'Ente, nella quale sono tenuti a dichiarare sotto la propria personale responsabilità, pena l'esclusione dalla selezione:
 - a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, eventuale recapito, numero telefonico;
 - b) l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare;
 - c) il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, il luogo e la data del conseguimento
 - d) il possesso degli eventuali titoli speciali, patenti-abilitazioni o altro, comprovanti particolari requisiti che, in rapporto alla figura professionale alla quale si riferisce il concorso, siano richiesti espressamente dalle norme del bando;
 - e) il possesso della cittadinanza italiana;
 - f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
 - g) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne o procedimenti penali;
 - h) per i concorrenti di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 - i) di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione specifica dei periodi di servizio svolti, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego presso le stesse;
 - l) per i concorrenti portatori di handicap, gli ausili ed i tempi necessari per lo svolgimento delle prove in relazione alla propria condizione;
 - m) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese;
 - n) data e firma
2. Allegati alla domanda i concorrenti devono inoltre obbligatoriamente produrre:
 - a) il curriculum vitae e professionale (obbligatorio laddove sia prevista una selezione per titoli);
 - b) copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Allegati alla domanda i concorrenti possono produrre:
 - a) tutti gli eventuali altri titoli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse (solo per posti di Cat. D);
 - b) eventuale certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria comprovante la condizione dell'handicap.
 - c) eventuali titoli posseduti di precedenza o preferenza
4. Il concorrente, per gli allegati alla domanda di cui al precedente comma 3, oltre che presentare il documento in originale può in alternativa dichiararli conformi all'originale avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 allegando copia del proprio documento di identità legalmente valido.



5. Il bando di concorso può prevedere come unica modalità di trasmissione l'invio attraverso canali telematici, in tal caso il bando indica le specifiche modalità di presentazione della domanda.

Art. 8 Perfezionamento della domanda e dei documenti

1. Nel caso che dalla istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione il concorrente viene invitato a provvedere al loro perfezionamento, entro un termine indicato, a pena di esclusione dal concorso.

Art. 9 Commissioni giudicatrici

1. Si rinvia al regolamento generale dei concorsi.

Art. 10 Calendario delle prove

1. Le prove di concorso e preselettive non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con Decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
2. Il calendario delle prove laddove non indicato e contenuto nel bando di selezione deve essere reso noto con avviso pubblicato sul sito internet del Comune almeno 15 giorni prima.
3. La valutazione dei titoli deve avvenire dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati.
4. La data del colloquio, qualora non indicata nel bando, può essere fissata anche nella comunicazione dei risultati delle prove scritte, teoriche e/o pratiche da pubblicarsi sul sito internet del Comune quindici giorni prima della data fissata.
5. Direttamente nel bando di selezione o nella comunicazione di fissazione delle prove i concorrenti debbono essere avvertiti di presentarsi muniti di un documento di identificazione legalmente valido. Dovranno essere, inoltre, avvertiti se, durante le prove di esame, sia permesso o meno consultare testi di leggi e di regolamenti in edizioni non commentate, né annotate con massime giurisprudenziali.

Art. 11 Modalità di svolgimento delle prove e valutazione



a) prova pratico attitudinale

la prova pratico attitudinale può essere costituita dalla realizzazione di un manufatto, nella guida di un mezzo meccanico, nella prestazione artigianale o di mestiere, dall'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche o da altra prova pratica ritenuta dalla commissione esaminatrice atta a verificare la preparazione del candidato in relazione al posto da ricoprire.

La commissione stabilisce prima dell'inizio della prova, i suoi contenuti operativi e il tempo massimo consentito.

La Commissione effettua su apposita scheda una descrizione sintetica del modo in cui il concorrente ha effettuato la prova, valutando quindi della qualità della prestazione e il tempo impiegato attribuendo la relativa votazione con le modalità di cui al presente regolamento

b) prova scritta

La prova scritta può alternativamente consistere nella redazione di un elaborato a tema, di quesiti anche a risposta multipla, di redazione di atti amministrativi in generale.

c) colloquio

La commissione giudicatrice provvede nel colloquio, ad interrogare il concorrente sulle materie previste per tale prova dal bando al fine di accertare il livello complessivo di preparazione teorico-dottrinale e di maturazione di esperienze professionali del candidato, in modo da pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa.

I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali sono stabilite dalla commissione prima dell'inizio delle stesse e debbono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano a tutti i concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenze.

La commissione determina preliminarmente le modalità per l'effettuazione delle domande da parte dei commissari, prevedendo criteri oggettivi che determinino una equilibrata utilizzazione del tempo complessivamente previsto per la prova.

Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la commissione procede alla valutazione della stessa ed attribuisce il voto.

Il voto è registrato in apposito elenco tenuto dal segretario, nel quale a fianco del nome del concorrente egli scrive, in cifre ed in lettere, la votazione attribuita. Alla fine di ciascuna giornata di esami l'elenco è firmato da tutti i componenti della commissione. I colloqui sono pubblici.

Art. 12 Norme comuni alle prove

1. L'identificazione dei concorrenti che partecipano alle prove viene effettuata dalla commissione al momento in cui il concorrente si presenta, in base ad un documento legalmente valido dallo stesso esibito.

In caso di espletamento di prova pratica o colloquio, l'ordine di ammissione viene sorteggiato all'inizio della stessa, in presenza



dei concorrenti che a quel momento si trovano in attesa di essere esaminati.

2. Quando il numero dei concorrenti non consenta l'espletamento della prova in una stessa giornata la commissione provvede previamente al sorteggio della lettera alfabetica dalla quale avrà inizio il turno dei candidati, seguendo l'ordine dei cognomi. In tal caso la Commissione stabilisce, in rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per ogni giornata, le date in cui ciascuno deve presentarsi, comunicando ad ogni candidato quella ad esso relativa. In ciascuna giornata l'ordine di ammissione all'esame viene stabilito mediante sorteggio dei concorrenti da effettuarsi secondo quanto stabilito al precedente comma.
3. Il concorrente che non si presenta alle prove nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando o nella eventuale lettera di convocazione, si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso.

Art. 13 Modalità di attribuzione dei punteggi

1. A ciascun commissario sono attribuiti 10 punti per la valutazione di ciascuna tipologia di prova
2. Nelle selezioni per titoli ed esami per la valutazione dei titoli sono attribuiti complessivamente alla commissione 10 punti.
3. Le votazioni della commissione avvengono a voto palese, simultaneo e senza astensioni.
4. Le singole prove si intendono superate con una votazione di almeno 21/30.
5. **Nella selezione per soli titoli vengono ritenuti idonei i concorrenti che riportano una votazione complessiva di almeno 18/30.**
6. Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per ogni titolo e per ciascuna prova di esame, il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun singolo commissario.
5. L'attribuzione del punteggio finale delle prove si determina dalla somma dei voti conseguiti nelle stesse.

Art.14 Criteri generali per la valutazione dei titoli

1. La commissione procede alla determinazione delle modalità per la valutazione dei titoli osservando i criteri generali stabiliti dal



- presente articolo.
2. I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente o per categorie sono indicati nella Tabella allegata al presente Regolamento.
3. Tutti i titoli presentati dal concorrente devono essere presi in considerazione dalla Commissione Esaminatrice, la quale ne motiva l'eventuale irrilevanza ai fini della valutazione.
4. Ai fini della valutazione dei titoli relativi alle prime tre categorie, devono comunque essere osservati i seguenti criteri:
- a) non sono presi in considerazione i titoli dai quali nessun elemento possa desumersi per un giudizio sulla preparazione e competenza professionale del concorrente;
 - b) non sono presi in considerazione i certificati d'esito di altri concorsi per soli titoli nei quali il concorrente sia stato classificato idoneo o vincitore;
 - c) sono valutati solamente gli effettivi servizi prestati e pertanto non sono considerate, come servizio, le partecipazioni di nomina ad uffici ed impieghi quando non risulti l'effettivo disimpegno dei medesimi;
 - d) non sono presi in considerazione i certificati di studio attestanti la iscrizione e frequenza a corsi scolastici o ad altri istituti di istruzione nei quali non figurino i risultati favorevoli dei relativi esami finali sostenuti;
 - e) non vengono valutate le frequenze a corsi di studio o di aggiornamento o di specializzazione senza esami finali nonché i titoli conseguiti presso scuole o istituti non legalmente riconosciuti;
 - f) non vengono valutate le lettere laudative.
5. Nel concorso per soli titoli, la loro valutazione viene effettuata senza limiti, sia per il numero di titoli presentati per ogni categoria, sia per gli anni di servizio prestati presso pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2. L'attribuzione del punteggio viene effettuata con i criteri e le modalità di cui all'allegata Tabella "Valutazione dei titoli" con massimo per ogni categoria o sottocategoria di cui al successivo comma 6 lett.b).
6. Nelle selezioni per prove e titoli:
- a) È assegnato il punteggio massimo di punti 10 alla commissione per la valutazione dei titoli e viene dalla stessa così ripartito nell'ambito dei seguenti gruppi
 - al gruppo I - titoli di studio: non più di 4 punti
 - al gruppo II - titoli di servizio: non più di 5 punti
 - al gruppo III - titoli vari: non più di 1 punto.
- Nelle selezioni per soli titoli:
- b) È assegnato il punteggio massimo di punti 30 alla commissione per la valutazione dei titoli, e viene dalla stessa così ripartito nell'ambito dei seguenti gruppi



- al gruppo I - titoli di studio: non più di 12 punti
- al gruppo II - titoli di servizio: non più di 15 punti
- al gruppo III - titoli vari: non più di 3 punti.

7. Nel caso di selezione per prove e titoli, la valutazione dei titoli, ai sensi dei criteri generali indicati nel presente articolo, verrà effettuata dalla commissione successivamente allo svolgimento delle prove previste.

Art. 15 Valutazione dei titoli

1. Si rinvia a quanto previsto nell'allegata tabella.

Art. 16 Applicazione precedenza e preferenza

1. Sulla scorta dei verbali pervenuti dalla commissione, il Responsabile del settore competente in materia di organizzazione e gestione del personale applica le precedenze o preferenze sulla base dei titoli presentati o dettagliatamente descritti nella domanda di partecipazione al concorso.

2. La precedenza opera in assoluto nel senso che il soggetto che ne gode ha diritto alla nomina qualora abbia conseguito l'idoneità indipendentemente dalla posizione acquisita in graduatoria.

3. La preferenza opera in situazioni di parità, nel senso che il soggetto che ne gode è preferito all'altro che abbia conseguito identico punteggio. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;



- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- r) gli invalidi ed i mutilati civili;
- s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

4. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dalla minore età.

Art. 17 Graduatoria degli idonei

1. La commissione giudicatrice procede alla formazione e approvazione della graduatoria finale dei concorrenti idonei nella seduta in cui hanno termine le prove di esame.
2. La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della commissione.
3. A parità di punteggio finale tra due o più concorrenti, la preferenza è determinata applicando i titoli di preferenza di cui al precedente art. 16.
4. La commissione provvede a trasmettere copia dei verbali dei lavori al Responsabile dell'Ufficio che ha indetto la selezione che con proprio atto provvede alla sua formalizzazione.
5. La graduatoria finale, formalizzata con Determina del Responsabile, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Diamante. Da tale data decorre il termine per l'eventuale impugnativa.
6. La graduatoria della selezione rimane efficace per il periodo stabilito nel bando di selezione e, comunque, non oltre il periodo massimo eventualmente fissato da inderogabili disposizioni legislative in materia.
7. Le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato possono essere utilizzate anche per eventuali assunzioni di personale non di ruolo a tempo determinato per le causali previste dal vigente ordinamento giuridico e contrattuale. In tal caso l'avviso di



selezione deve riportare tale espressa intenzione dell'Ente.

Art. 18 Norma di rinvio ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento:
 - deroga alla disciplina vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Diamante – Stralcio regolamentare relativo alla disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di assunzioni che, continua ad applicarsi per la parte non prevista nel presente e non incompatibile con esso;
 - entra in vigore il giorno della pubblicazione della delibera di approvazione all'albo Pretorio on line del Comune di Diamante.



**CATEGORIA A) "VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO"
(Nelle procedure per soli titoli tutti i punteggi massimi indicati vanno moltiplicati per tre)**

In questa categoria sono valutabili i titoli di studio previsti dall'ordinamento scolastico ed espressamente indicati dai concorrenti sia per l'ammissione al concorso sia per la valutazione di merito.

Il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei titoli di studio è di punti 4 (QUATTRO).

Tale punteggio viene suddiviso e attribuito con i criteri e le modalità delle seguenti **TRE SOTTOCATEGORIE**:

SOTTOCATEGORIA A1)

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO - disponibili massimo punti 3 (tre) attribuiti con i seguenti criteri:

- il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso non viene valutato qualora risulti conseguito al minimo di sufficienza;
- qualora risulti conseguito con votazione superiore alla sufficienza viene valutato per la differenza ed il punteggio è attribuito in relazione alla votazione conseguita secondo criteri prestabiliti;
- quando il concorrente viene ammesso al concorso con il titolo di studio richiesto dal bando di concorso, mentre il titolo di studio superiore presentato viene valutato secondo i criteri di cui alle sottocategorie A2) e A3).

Il punteggio disponibile per la Sottocategoria A1) è attribuito nel modo seguente:

- per il diploma di laurea il punteggio viene attribuito come segue:

da 67 a 72/110 = punti 0.30
da 73 a 77/110 = punti 0.60
da 78 a 84/110 = punti 0.90
da 85 a 89/110 = punti 1.20
da 90 a 95/110 = punti 1.50
da 96 a 100/110 = punti 1.80
da 101 a 105/110 = punti 2.10
da 106 a 109/110 = punti 2.40
per 110/110 = punti 2.70
per 110/110 e lode = punti 3.00

- per il diploma di scuola media superiore [maturità] o di istruzione secondaria di 2° grado il punteggio viene attribuito come segue:
a) votazione in decimi:

da 6.01 a 6.50 = punti 0.375
da 6.51 a 7.00 = punti 0.750
da 7.01 a 7.50 = punti 1.125



da 7.51 a 8.00 = punti 1.500
da 8.01 a 8.50 = punti 1.875
da 8.51 a 9.00 = punti 2.250
da 9.01 a 9.50 = punti 2.625
da 9.51 a 10 = punti 3.000

b) votazione in sessantesimi: il punteggio è attribuito assegnando punti

0.125 per ogni voto conseguito a partire da 37/60 e sino a 60/60;

37/60 = punti 0.125
38/60 = punti 0.250
39/60 = punti 0.375
40/60 = punti 0.500
41/60 = punti 0.625
42/60 = punti 0.750
43/60 = punti 0.875
44/60 = punti 1.000
45/60 = punti 1.125
46/60 = punti 1.250
47/60 = punti 1.375
48/60 = punti 1.500
49/60 = punti 1.625
50/60 = punti 1.750
51/60 = punti 1.875
52/60 = punti 2.000
53/60 = punti 2.125
54/60 = punti 2.250
55/60 = punti 2.375
56/60 = punti 2.500
57/60 = punti 2.625
58/60 = punti 2.750
59/60 = punti 2.875
60/60 = punti 3

c) votazione in centesimi: il punteggio è attribuito assegnando punti 0.075 per ogni voto conseguito a partire da 61/100 e sino 100/100;

61/100 = punti 0.075
62/100 = punti 0.150



63/100 = punti 0.225
64/100 = punti 0.300
65/100 = punti 0.375
66/100 = punti 0.450
67/100 = punti 0.525
68/100 = punti 0.600
69/100 = punti 0.675
70/100 = punti 0.750
71/100 = punti 0.825
72/100 = punti 0.900
73/100 = punti 0.975
74/100 = punti 1.050
75/100 = punti 1.125
76/100 = punti 1.200
77/100 = punti 1.275
78/100 = punti 1.350
79/100 = punti 1.425
80/100 = punti 1.500
81/100 = punti 1.575
82/100 = punti 1.650
83/100 = punti 1.725
84/100 = punti 1.800
85/100 = punti 1.875
86/100 = punti 1.950
87/100 = punti 2.025
88/100 = punti 2.100
89/100 = punti 2.175
90/100 = punti 2.250
91/100 = punti 2.325
92/100 = punti 2.400
93/100 = punti 2.475
94/100 = punti 2.550
95/100 = punti 2.625
96/100 = punti 2.700
97/100 = punti 2.775
98/100 = punti 2.850
99/100 = punti 2.925



100/100 = punti 3

- per la licenza della scuola dell'obbligo rilasciata con votazione in decimi, oppure qualora occorra calcolare sempre in decimi la votazione media, il punteggio viene attribuito sulla base dei criteri stabiliti per il diploma di scuola media superiore, precedente lettera a);
- per la licenza di scuola media inferiore rilasciata con giudizio sintetico il punteggio viene attribuito come segue:

- a) giudizio "Buono" - pari ad una votazione di 7/10 punti 1
- b) giudizio "Distinto" - pari ad una votazione di 8,5/10 punti 2
- c) giudizio "Ottimo" - pari ad una votazione di 10/10 punti 3

SOTTOCATEGORIA A2)

TITOLO DI STUDIO DI ORDINE PARI O SUPERIORE A QUELLO RICHIESTO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO PURCHÉ STRETTAMENTE ATTINENTE ALLA PROFESSIONALITÀ RICHIESTA - disponibile massimo punti 1 (uno) attribuiti con i seguenti criteri:

Licenza elementare o di scuola media inferiore	Diploma istr. secondaria di 2° grado	Diploma scuola media superiore	Diploma di laurea Laurea specialistica Laurea magistrale	Ulteriori Titolo Post Laurea
punti Diploma	0,25	0,75	1,00	--
istr. secondaria di 2° grado Punti	--	0,75	1,00	--
Diploma scuola media superiore Punti	--	--	1,00	--
Laurea Punti	--	--	--	1,00

È compito della Commissione Esaminatrice stabilire se un titolo di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso da considerarsi strettamente attinente alla professionalità richiesta.

CATEGORIA B] "VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO"

(Nelle procedure per soli titoli i punteggi massimi indicati vanno moltiplicati per tre)

In questa categoria sono valutabili solo gli effettivi servizi di ruolo e non di ruolo, a tempo determinato o a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, prestati presso pubbliche amministrazioni, risultanti da documenti rilasciati dalle competenti autorità ed espressamente prodotti dai concorrenti ai fini della valutazione di merito.

Il punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli di servizio è di punti 5 (CINQUE).

Tale punteggio viene attribuito con i criteri e modalità di cui alle seguenti QUATTRO SOTTOCATEGORIE:

SOTTOCATEGORIA B1): Servizio con mansioni identiche e/o superiori a quelle della figura professionale messa a concorso - punti 1.00 per ogni tre mesi di servizio, per un massimo di punti 5;

SOTTOCATEGORIA B2): Servizio con mansioni analoghe a quelle della figura professionale messa a concorso - punti 0.75 per ogni tre mesi (anche non continuativi) di servizio, per un massimo di punti 4;

SOTTOCATEGORIA B3): Servizio con mansioni inferiori a quelle della figura professionale messa a concorso - punti 0.60 per ogni tre mesi anche non continuativi) di servizio, per un massimo di punti 3;

SOTTOCATEGORIA B4): Servizio con mansioni diverse da quelle della figura professionale messa a concorso e non valutabile nelle precedenti sottocategorie - punti 0.20 per ogni tre mesi (anche non continuativi), per un massimo di punti 2.

La Commissione Esaminatrice individua la sottocategoria alla quale valutare il servizio prestato dal concorrente, nonché stabilire preventivamente quali mansioni sono da considerarsi analoghe (Sottocategoria B). I periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso il Comune possono essere adeguatamente valutati nei concorsi pubblici disposti dallo stesso Comune per la copertura di posti vacanti di figura professionale e categoria identici, a discrezione della Commissione Esaminatrice e semprechè il punteggio complessivo attribuito non superi quello disponibile per la valutazione dei titoli.

Il servizio di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati nelle forze armate e nell'arma dei carabinieri, viene valutato in relazione alla qualifica del posto messo a concorso, equiparando: - sino alla categoria "B"/"B3" il servizio militare prestato in qualità di sodato semplice; - alla categoria "C" il servizio prestato in qualità di sottoufficiale; - alla categoria "D1" il servizio prestato in qualità di ufficiale inferiore (fino al grado di capitano); - alla categoria "D3" il servizio prestato in qualità di ufficiale superiore.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio presentati dal concorrente devono essere osservati i seguenti criteri:

1. non sono presi in considerazione i servizi di durata inferiore ai 30 (trenta) giorni effettivi, semprechè non raggiungano o superino tale durata se sommati con altri servizi della stessa natura prestati anche presso enti diversi, purché non contemporaneamente. I resti dei servizi non inferiori a 16 (sedici) giorni sono computati come mese intero;
2. i servizi prestati sono valutati sino ad un massimo di anni 10 (dieci), nell'intesa che più servizi resi in diversa posizione e categoria di impiego, sono valutati complessivamente nel limite massimo anzidetto, con precedenza per quelli cui compete un maggior punteggio e



- trascurando il servizio eccedente quello massimo di anni 10 (dieci) valutabile con minor punteggio;
3. nel caso di contemporaneità di servizi, viene computato soltanto quello cui compete il punteggio unitario più elevato;
 4. si procede al cumulo di servizi della stessa natura prestati anche presso pubbliche amministrazioni diverse;
 5. i servizi part-time vengono valutati in proporzione al numero di ore previste per il tempo pieno;
 6. non sono valutabili, in linea di massima, i servizi di cui non risulti precisata la data;
 7. qualora non sia precisata la data di inizio e/o cessazione del servizio, lo stesso viene valutato come prestato a decorrere dall'ultimo giorno del mese di inizio e/o fino al primo giorno del mese di cessazione e quando non è indicato nemmeno il mese, dall'ultimo giorno dell'anno di inizio e/o fino al primo giorno dell'anno di cessazione;
 8. è oggetto di valutazione il periodo di interruzione del servizio, quando il concorrente risulta essere stato assente a causa di licenziamento, il quale sia stato poi annullato in sede giurisdizionale, per adempimento del servizio militare, per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, per aspettativa per motivi di studio;
 9. non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso uffici pubblici o servizio a solo titolo di tirocinio e pratica e comunque servizi prestati non in dipendenza di rapporto di pubblico impiego;
 10. gli arrotondamenti di punteggio al millesimo sono effettuati per eccesso.

CATEGORIA C "VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI"

(Nelle procedure per soli titoli i punteggi massimi indicati vanno moltiplicati per tre)

In questa categoria sono presi in considerazione, ed eventualmente valutati, gli altri titoli non considerati nelle categorie precedenti, tenendo conto del valore e dell'importanza dei singoli titoli in relazione alla figura professionale messa a concorso ed espressamente prodotti dai concorrenti ai fini della valutazione di merito.

Il punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli vari è di punti 1 (UNO).

Tale punteggio viene suddiviso e attribuito con i criteri e le modalità delle seguenti CINQUE SOTTOCATEGORIE:

SOTTOCATEGORIA C1): Titoli di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso non specificatamente attinenti alla professionalità richiesta per il concorso. Attestati di profitto conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, specializzazione in materie attinenti alla figura professionale messa a concorso, nonché le abilitazioni professionali - punti 0,10 per ogni titolo, sino ad un massimo di punti 0.40; **SOTTOCATEGORIA C2):** Servizi prestati presso enti e/o soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni in relazione alla professionalità conseguita e alla durata - punteggio attribuito a discrezione della Commissione Esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.20;

SOTTOCATEGORIA C3): Incarichi amministrativi presso enti o uffici pubblici alle dipendenze di enti e/o soggetti pubblici e/o privati, punteggio attribuito a discrezione della Commissione Esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.20.

SOTTOCATEGORIA C4): Pubblicazioni (libri, saggi, articoli, ecc.), con esclusione di tesi di laurea, punteggio attribuito a discrezione della Commissione Esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.10. Le pubblicazioni devono essere presentate in originale a stampa o su copia autentica e possono essere valutate solo se attinenti a materie la cui disciplina è oggetto delle prove d'esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse al posto messo a concorso. Non sono presi in considerazione gli scritti non dati alle stampe e quelli dai quali non risulti in modo sicuro che siano compiuti dai concorrenti, nonché le pubblicazioni compilate in collaborazione quando non sia possibile stabilire in modo certo la parte avutasi da ciascun autore. Non sono, altresì, valutate le pubblicazioni fatte in collaborazione con uno o più membri della Commissione Esaminatrice.

SOTTOCATEGORIA C5): Altri titoli non considerati nelle sottocategorie precedenti nonché nelle categorie precedenti, punteggio attribuito a discrezione della Commissione Esaminatrice, sino ad un massimo di punti 0.10. Possono essere valutati in questo gruppo di titoli le specializzazioni tecnico-manuali derivanti da specifico corso professionale e le iscrizioni ad albi professionali, se conseguenti a periodi di praticantato o ad esami. La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta, di volta in volta, dalla Commissione Esaminatrice, con valutazione discrezionale e secondo equità, tenendo conto della validità e importanza del titolo per la figura professionale del posto da ricoprire.